COMUNE DI ISCA SULLO IONIO
(Provincia di Catanzaro)

DECRETO N. 16 DEL 21.11.2022

IL SINDACO

OGGETTO: RETTIFICA, INTEGRAZIONE DECRETO N. 12/2022 E NOMINA DEL RESPONSABILE FACENTE FUNZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA.

VISTI:

- l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali;
- l'art. 107 del medesimo decreto legislativo in forza del quale spettano ai dirigenti, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, nonché tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- gli articoli 8, 9, 10 e 11 del C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali del 31/3/1999 che consentono di conferire incarichi per posizioni organizzative ai dipendenti che ai sensi dell'art. 8 del citato C.C.N.L. svolgano, fra l'altro, funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
- l'art. 15 del C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali del 22.01.2004, che testualmente recita: *"negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e ss. del C.C.N.L. del 31.03.1999"*;

Visto che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il **CCNL** di **COMPARTO** relativo al personale non dirigente per il triennio 2016-2018 entrato in vigore in data 22.05.2018;

Considerato che l'art. 13 (Area delle posizioni Organizzative) del CCNL stipulato in data 21.05.2018 consente di conferire secondo le modalità del successivo art. 14 incarichi per posizioni organizzative, con assunzione diretta ed elevata responsabilità di prodotto e di risultato ai dipendenti che svolgono:

a- funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b- attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;

Che il medesimo articolo 13 prevede inoltre, che:

- tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità, all'art. 14 (conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative);
- nel caso in cui l'Ente sia privo di posizioni di categoria D la presente disciplina si applica:

a- presso i comuni ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;
b- presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nelle categorie C;

Atteso che ai sensi dell'art. 14, comma 1 del del CCNL stipulato in data 21.05.2018, gli incarichi in argomento possono essere conferiti per un periodo massimo non superiore a tre anni, previa determinazione di criteri generali;

Atteso che l'art. 17 del CCNL 21.05.2018 ed in particolare i commi 3 e 4 i quali testualmente recitano: *"3. In deroga a quanto previsto dall'art. 13 comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali , è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale di categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. 4. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito".*

Visto il CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, relativamente al superamento della classificazione in categorie dei dipendenti comunali, ed all'introduzione del sistema di classificazione seguente:

- operatori;
- operatori esperti;
- istruttori;
- funzionari ed elevate qualificazioni;

Richiamata la delibera G.C. n° 74 del 18.11.2022 con la quale è stato approvato il Piano del Fabbisogno del Personale triennio 2022/2024;

DATO ATTO che questo Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale;

PRESO ATTO che l'attuale assetto organizzativo dell'Ente prevede le seguenti aree:

- Area Amministrativa;
- Area Economico-finanziaria;
- Area Tecnica/Manutentiva/Urbanistica/Patrimonio/cimitero;
- Area Tecnica Lavori Pubblici e Demanio;

VISTI i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che l'Area Amministrativa dell'Ente è priva di dipendenti classificati nella categoria **D;**
Richiamato il proprio precedente decreto sindacale n. 12 del 04/07/2022, ad oggetto: "NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA.";
Richiamato il proprio precedente decreto sindacale n. 13 del 04/07/2022, ad oggetto: "PROROGA NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2022.";
Vista la nota acquisita al prot. n. 3857 del 17/11/2022 con la quale il Dott. Antonio Borelli comunicava le proprie dimissioni volontarie a far data dal 01/12/2022;

Per le motivazioni e le disposizioni normative rispettivamente sopra esplicitate e richiamate e che di seguito si intendono integralmente trascritte;

DECRETA

Per le ragioni indicate in premessa:

1) **Di Rettificare ed integrare il precedente decreto sindacale n. 12/2022**, disponendo che lo stesso abbia durata fino al 30/11/2022;
2) **Di Disporre che**, in caso di assenza e/o impedimento temporaneo, conflitto d'interessi e vacatio, l'incarico di Responsabile dell'Area amministrativa verrà ricoperto dal Responsabile dell'Area Finanziaria pro-tempore;
3) **Di trasmettere** il presente decreto all'Ufficio segreteria affinché ne curi:

- la notifica al dipendente incaricato e al segretario Comunale;
- la registrazione nel registro dei decreti.

Il presente decreto viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio per la durata di 15 giorni e trasmesso al Segretario Comunale ed ai Servizi interessati.

Isca sullo Ionio, lì 21.11.2022

Il Sindaco
Dott. Vincenzo MIRARCHI

COMUNE DI ISCA SULLO IONIO
Prov. di Catanzaro